

39.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento)	807	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	807
Disegno di legge di conversione n. 1278 (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge e ordini del giorno)	777	Proposta di inchiesta parlamentare (Adesione di un deputato)	805
Disegno di legge di conversione n. 1179 (Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi e ordini del giorno)	785	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	805
Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	807	Proposte di legge:	
Missioni vaevoli nella seduta antimeridiana del 5 agosto 1992	805	(Adesione di un deputato)	805
		(Annunzio)	805
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	805
		ERRATA CORRIGE	808

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
6 GIUGNO 1992, N. 305, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN OR-
DINE ALLA SITUAZIONE DETERMINATASI NELLE REPUBBLICHE DI
SERBIA E DI MONTENEGRO (APPROVATO DAL SENATO) (1278)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

ARTICOLO 2.

1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorità o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. È fatto altresì divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

ARTICOLO 3.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

ARTICOLO 4.

1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

come denunciato a Ginevra dall'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati, « Siamo di fronte al più catastrofico sradicamento di popolazioni civili dalla fine della seconda guerra mondiale »;

la situazione nella ex Jugoslavia continua a peggiorare per ciò che riguarda la sopravvivenza stessa di intere popolazioni e dei loro settori più deboli (donne, vecchi e bambini);

il nostro paese non può limitare il suo intervento all'erogazione di aiuti finanziari ai profughi e all'impegno negli organismi internazionali che si stanno muovendo per porre fine al conflitto, ma, come richiesto urgentemente dall'U.N.H.C.R a Ginevra, « ogni stato deve concedere protezione temporanea a tutte le persone in fuga dalla ex Jugoslavia. L'apertura delle frontiere costituisce un importante atto di solidarietà »;

vi è l'esigenza di utilizzare al meglio lo slancio di solidarietà di cui hanno dato prova in questi mesi tante amministrazioni locali ed associazioni di volontariato;

gli interventi straordinari di carattere umanitario devono, per quanto possibile, servire anche da volano per la ripresa di normali condizioni economiche e sociali nelle aree della ex Jugoslavia che

ospitano profughi o che sono interessate ad eventi bellici;

impegna il Governo:

a ripristinare l'Ufficio di coordinamento delle iniziative del volontariato a favore dell'ex Jugoslavia, già attivato dal Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione, onorevole Boniver;

a riattivare il tavolo con gli enti locali, le regioni, le associazioni e il volontariato per: a) coordinare gli interventi per l'accoglienza dei profughi; b) verificare i progetti realizzati; c) destinare i finanziamenti previsti nel decreto-legge;

ad essere disponibile ad accogliere un numero più consistente di profughi provenienti dall'ex Jugoslavia ospitati in Italia, sia utilizzando i punti di accoglienza già predisposti sia creandone di nuovi;

a provvedere che gli interventi straordinari debbano essere ripartiti senza alcuna discriminazione etnica e distribuiti tra tutti i rifugiati;

ad utilizzare i fondi per gli aiuti umanitari in acquisto di beni e servizi direttamente disponibili nelle aree della ex Jugoslavia in cui si trovino i profughi;

a favorire l'accoglienza di profughi presso famiglie italiane che si rendano disponibili.

(9/1278/1)

« Crippa, Boato, Ingrao, Ber-
tezzolo, Alfonsina Rinaldi,
Dorigo, Galante, Russo
Spena, Manisco ».

La Camera,

premesse che è stata ampiamente dimostrata e denunciata dall'ONU e dagli stessi organi di governo della Bosnia Erzegovina, la politica di spartizione etnica e di annessione verso i territori di questa Repubblica compiuta non solo dalla Serbia, ma anche dalla Croazia,

impegna il Governo

ad intervenire presso gli organismi della comunità internazionale (ONU e Comu-

nità Europea) al fine di evitare la politica spartitoria richiamata in premessa, e a predisporre eventuali provvedimenti urgenti di carattere sanzionatorio da estendere anche alla Repubblica di Croazia.

(9/1278/2)

« Ingrao, Crippa, Salvadori, Dorigo, Bertezolo, Folena, Russo Spina, Bettin, Ronchi ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1992, N. 324, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER ZONE TERREMOTATE (1179)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 8, 9-
bis, 9-ter E 10 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 11.

Al comma 1 sostituire le parole: di lire 77 miliardi per il 1993 *con le seguenti:* di lire 500 miliardi per il 1993.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: a lire 77 miliardi per il 1993 *con le seguenti:* a lire 500 miliardi per il 1993; *e le parole:* quanto a lire 77 miliardi per il 1993 *con le seguenti:* quanto a lire 500 miliardi per il 1993.

O. 1. 11. 1.

Formentini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro il limite di 50 miliardi *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il limite di 80 miliardi per il 1992 e lire 15 miliardi per il 1993, nonché nelle altre zone del territorio nazionale in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 5 miliardi per il 1993.

O. 1. 11. 2.

Formentini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, 88 miliardi per il 1992 e di lire 77 miliardi per il 1993 a carico del fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 e di lire 10 miliardi per il 1993 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico ed alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 50 miliardi per gli anni 1991 e 1992 e lire 10 miliardi per il 1993, nonché nelle altre zone del territorio nazionale in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 50 miliardi per il 1992.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 145 miliardi per il 1991, 88 miliardi per il 1992 e a lire 77 miliardi per il 1993, si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa: quanto a lire 25 miliardi per il 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183: quanto a lire 13 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota », quanto a lire 77

miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, come determinato dalla tabella F della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

1. 11 (nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: regione Lombardia aggiungere le seguenti: (province di Varese e Como).

1.1.

Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di lire 334 miliardi con le seguenti: la spesa complessiva di lire 934 miliardi, di cui lire 334 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quanto all'importo rimanente mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento iscritto ai capitoli 7749, 7759 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 per il medesimo anno 1992.

1. 2.

Maroni, Sartori.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 334 miliardi con le seguenti: lire 500 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 334 miliardi con le seguenti: 500 miliardi ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto a lire 166 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO ».

1. 3.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole da: lire 334 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: lire 354 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine, è integrato per il 1992 per il corrispondente importo e lire 13 miliardi per il 1993.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: pari a 334 miliardi con le seguenti: pari a 354 miliardi e le parole da: quanto a lire 25 miliardi, mediante parziale fino alla fine del comma con le seguenti: quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1992 e 13 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento « Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate ».

1. 7.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo complessivo di cui al comma 1 è suddiviso tra le regioni ivi indicate in modo tale da garantire una

copertura proporzionale dei danni subiti dai privati cittadini ed accertati dalle prefetture di competenza.

1. 4.

Maroni, Sartori.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per i lavori di somma urgenza il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione, nelle zone individuate nel comma 1, delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici.

2-bis. Ferma restando la priorità degli interventi nelle zone di cui al comma 1 e fermo restando il finanziamento degli interventi urgenti già attuati o avviati, gli interventi di cui al comma 2, entro il limite massimo di 55 miliardi, sono effettuati anche nelle altre regioni in cui si siano verificate, entro il 15 luglio 1992, analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche. Il ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del CNR.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis il ministro per il coordinamento della protezione civile utilizza lo stanziamento di cui al comma 1 nella misura massima di 120 miliardi di lire.

1. 9.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lire 65 miliardi con le seguenti: lire 85 miliardi.

Conseguentemente, allo stesso secondo periodo sostituire le parole: 55 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.

1. 5.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle altre zone fino a: avversità atmosferiche con le seguenti: in relazione ad analoghe situazioni di emergenza diverse da quelle di cui al comma 1 verificatesi, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, entro il 15 luglio 1992.

1. 10.

Tarabini, Ciabbari, Provera.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Per la realizzazione delle opere idrauliche strutturali o di protezione ambientale ritenute indispensabili per eliminare lo Stato di pericolo, l'autorità di bacino nazionale interessata, su proposta dei competenti uffici dell'amministrazione statale dei lavori pubblici, nonché delle regioni per le opere di rispettiva competenza, predispone apposito piano di interventi.

5. Per la organica realizzazione delle opere previste dai precedenti commi, il ministro dei lavori pubblici avvia le procedure per l'anticipazione fino al 50 per cento delle disponibilità a valere sulla legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1992-1994, attribuendo a ciascuna regione, in via provvisoria, salvo conguaglio, le disponibilità nella stessa misura adottata per il riparto delle disponibilità per il triennio precedente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

1. 6.

Galli.

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) contributo alla riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

1. 12.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per la realizzazione delle opere idrauliche strutturali o di protezione ambientale ritenute indispensabili per eliminare lo stato di pericolo nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'autorità di bacino interessata, su proposta dei competenti uffici dell'amministrazione statale dei lavori pubblici, nonché delle regioni per le opere di rispettiva competenza, predispone apposito piano di interventi.

2. Per la organica realizzazione delle opere previste dal comma 1 il ministro dei lavori pubblici avvia le procedure per l'anticipazione fino al 50 per cento delle disponibilità a valere sulla legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1992-1994, attribuendo a ciascuna regione, in via provvisoria, salvo conguaglio, le disponibilità nella stessa misura adottata per il riparto delle disponibilità per il triennio precedente.

1. 01.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 6 DELLA COMMISSIONE

Dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere le seguenti: nonché alle scorte e ai prodotti finiti.

0. 2. 6. 1.

La Commissione.

ART. 2.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta,

conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

2. 6.

La Commissione.

Al comma 1-bis primo periodo, sostituire le parole: è concesso con le seguenti: può essere concesso.

2. 3.

La Commissione.

Al comma 1-bis dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 25 miliardi.

2. 4.

La Commissione.

Al comma 1-ter sostituire le parole: 25 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

2. 1.

Bruni, Zambon, Torchio, Carli,
Berni.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: per il 1992 con le seguenti: per il 1993.

Conseguentemente, allo stesso comma 1-ter, sostituire le parole: l'accantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

2. 5.

La Commissione.

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

2-bis. 2.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 15 miliardi con le seguenti: lire 8 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: a lire 15 miliardi con le seguenti: a lire 8 miliardi.

2-bis. 1.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio,
Berni.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 5.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio,
Berni.

Al comma 1, dopo le parole: nella provincia di Latina aggiungere le seguenti: e di Frosinone.

3. 9.

Diana.

Al comma 1, dopo le parole: nel mese di ottobre, aggiungere le seguenti: e di novembre.

3. 10.

Diana.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano le provvidenze con le seguenti: possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze.

3. 11.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imprese industriali commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca che usufruiscano delle provvidenze di cui al comma 1, contestualmente alla richiesta di concessione di contributi di cui al successivo comma 2, devono garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti all'evento calamitoso.

3. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi contributi a fondo perduto fino al 25 per cento del danno accertato.

3. 7 (nuova formulazione).

Calzolaio.

Al comma 3 sostituire le parole: e di lire 80 miliardi con le seguenti: e di lire 500 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: e a lire 80 miliardi per il 1992 con le seguenti: e a lire 500 miliardi

per il 1992; allo stesso comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: quanto all'importo rimanente, pari a lire 420 miliardi per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7749, 7759 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986 n. 64, per il medesimo anno 1992.

3. 2.

Maroni, Sartori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 16 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3, sostituire le parole da: di lire 16 miliardi fino a: per l'anno 1994 con le seguenti: di lire 300 miliardi per il 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1993.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994 con le seguenti: 300 miliardi per il 1993;

sostituire le parole: quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1993 e a lire 50 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti: quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1993;

sostituire le parole: per i medesimi anni con le seguenti: per il medesimo anno;

dopo le parole: dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 aggiungere le seguenti: nonché mediante riduzione, nel bilancio pluriennale 1992-1994, della proiezione 1993 del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'auto-

rizzazione di spesa per l'anno 1993 di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

0. 3. 16. 1.

Formentini, Maroni, Sartori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991, di lire 16 miliardi per il 1993 da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1993 e di lire 50 miliardi per il 1994, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1994.

Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991, 16 miliardi per il 1993, e 50 miliardi per il 1994, si provvede:

a) quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, quinto comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa;

b) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1993, e a lire 50 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. 16.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 80 miliardi con le seguenti: lire 4 miliardi.

Conseguentemente: allo stesso comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e di lire 76 miliardi per il 1993, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1993;

al comma 5, sostituire le parole: lire 80 miliardi per il 1992 con le seguenti: lire 4 miliardi per il 1992 e a lire 76 miliardi per il 1993;

allo stesso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 1992, mediante con le seguenti: per l'anno 1993, mediante e la parola: l'accantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

3. 12.

La Commissione.

Al comma 5 sostituire le parole: « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) » con le seguenti: « Interventi per le piccole imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

3. 6.

Bruni, Zambon, Carli, Torchio, Berni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 17

Al secondo periodo, dopo le parole: dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche *aggiungere le seguenti:* dell'imposta sul valore aggiunto.

0. 3. 17. 1.

Formentini, Maroni, Sartori.

Aggiungere, in fine, le parole: da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1993.

0. 3. 17. 2.

Formentini, Maroni, Sartori.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1992 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1992. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 e con una dilazione non inferiore ai 12 mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

0. 3. 17. 3.

Formentini, Maroni, Sartori.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 non si applicano le imposte straordinarie immobiliari sul valore dei fabbricati, le imposte straordinarie sui depositi e conti correnti bancari e postali nonché le altre imposte straordinarie che dovessero essere emanate sino al 31 dicembre 1992.

0. 3. 17. 4.

Formentini, Maroni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Alle imprese di cui al comma 1 nonché agli organismi cooperativi e consortili di cui all'articolo 2, comma 1-bis, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi nell'anno 1992. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per l'anno 1992 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte sospesa a norma del presente comma è effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 in sei rate. Con decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini temporali per la rateizzazione degli importi dovuti sospesi ai sensi del presente comma.

3. 17.

La Commissione.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Analoga sospensione è concessa per i contributi a carico del dipendente e per i contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi. La sospensione opera anche per le aziende aventi una unità locale nei territori di cui all'articolo 1 e la sede in altre zone, tenuto conto dei dipendenti e del fatturato della sola unità locale.

3. 8.

Calzolaio.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. 13.

La Commissione.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

3. 14.

La Commissione.

Al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole: e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti con le seguenti: in sei rate.

3. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione e il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale, previa verifica da parte degli organismi finanziari ed ispettivi, non sono irrogate ai contribuenti e agli operatori che avevano i propri documenti fiscali, contabili e previdenziali presso professionisti e centri elaborazione dati, che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e che ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 3.

Calzolaio, Luigi Rinaldi, Cesetti,
Lorenzetti Pasquale, Silvestri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-10 gennaio 1993, i termini di scadenza di vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od

autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le camere di commercio curano, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dall'8 aprile al 10 gennaio 1993, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. 4.

Calzolaio, Lorenzetti Pasquale,
Melilla, Cesetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie in provincia di Varese per la definitiva sistemazione dei corsi d'acqua Olona, Arno, Rile e Tenore, al fine di prevenire ulteriori esondazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 100 miliardi per l'anno 1993. Gli stanziamenti previsti vengono assegnati in via prioritaria al completamento delle opere già in corso sul fiume Olona ad iniziativa del Magistrato per il Po.

2. Lo studio e la progettazione delle opere di cui al comma 1 saranno affidati alla responsabilità di una commissione

speciale nominata dal prefetto e dallo stesso presieduta, composta come segue: un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante per ciascuno dei comuni confinanti con i predetti corsi d'acqua; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura; un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui sopra dei privati cittadini che abbiano subito danni rilevanti dall'ultima esondazione dei citati corsi d'acqua, estratto a sorte dagli appositi elenchi formati dalla prefettura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 01.

Maroni, Sartori.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è inserito il seguente comma:

« La Commissione di cui al comma precedente è integrata con decreto prefettizio con cinque rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sono abrogate le parole « fino ad un massimo del venti per cento ».

3. Il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali ed agli artigiani il cui

danno accertato non superi l'importo di lire 250 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 100 milioni ».

3. 02.

Maroni, Sartori.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per completare aggiungere le seguenti: da parte della regione Toscana.

4. 1.

Cerutti.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La vigilanza amministrativa sulle opere da eseguire è affidata all'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

4. 2.

Cerutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

4. 6.

La Commissione.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

4. 3.

Cerutti.

Al comma 1-ter sopprimere il secondo periodo.

4. 7.

La Commissione.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati sol-

tanto dopo la conclusione positiva delle inchieste giudiziaria e amministrativa regionale in corso.

4. 4. Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza, Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, sostituire le parole: della consulta tecnica con le seguenti: degli organismi.

4. 8. La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I comandi di cui all'articolo 3, comma 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono estesi anche ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

4. 5. Lorenzetti Pasquale, Piero Angelini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti di cui al comma 3 con le seguenti: nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

5. 1. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti di cui al comma 3 con le seguenti: nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

5. 2. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo soprimere le parole: contraibili negli anni 1992-1993.

5. 4. La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1993-

2002 una spesa annua pari a lire 25 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma nel periodo 1993-1994, pari a lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui) ».

5. 5. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992 con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1993-2003 una spesa annua pari a lire 25 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 25 miliardi a decorrere dal 1993.

5. 3. La Commissione.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la parola: documentata aggiungere la seguente: tecnicamente.

8. 1. Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: in rapporto al valore reale distrutto o danneggiato all'atto dell'evento calamitoso.

8. 2. Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

8. 3.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Contestualmente alla richiesta di contributi a fondo perduto di cui al comma 1, gli armatori o proprietari devono garantire i livelli occupazionali precedenti all'evento alluvionale.

8. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere messi in atto tutti i provvedimenti atti alla soppressione dell'Ente bonifica del Tronto e il passaggio delle competenze del predetto ente bonifica all'Ente di bacino la cui istituzione è prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

8. 01.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza.

ART. 9-bis.

Sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:

ART. 9-bis.

1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cin-

quecentesche della città di Urbino è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e 3 miliardi per il 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1993 e a lire 3 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-monumentale » sotto Ministero per i beni culturali ed ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la Protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 pari a lire 5 miliardi per il 1993 si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

9-bis. 3.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: di lire 3 miliardi per il 1992 e di lire 3 miliardi per il 1993 con le seguenti: di lire 6 miliardi per il 1993.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: pari a lire 3 miliardi per il 1992 e a lire 3 miliardi per il 1993 con le seguenti: pari a lire 6 miliardi per il 1993; al comma 4 sostituire le parole: l'ac-

cantonamento con le seguenti: la proiezione 1993 dell'accantonamento.

9-bis 2.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 10 miliardi con le seguenti: lire 15 miliardi.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: a lire 10 miliardi con le seguenti: a lire 15 miliardi.

9-bis. 1.

Parigi, Martinat, Buontempo.

ART. 9-ter.

Sopprimerlo.

9-ter 1.

La Commissione.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

10. 1.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che nella notte fra l'1 ed il 2 giugno 1992 il torrente Arno (provincia di Varese) in seguito ad un nubifragio,

straripava in diversi punti allagando il territorio di alcuni comuni della provincia di Varese causando ingenti danni ed una situazione di pericolo per parte della popolazione locale;

premesso che analoga alluvione è avvenuta nell'ottobre del 1990 senza che nel frattempo si sia provveduto a prevenire ed a contenerne le conseguenze più pericolose e rilevanti;

che, pertanto, sussiste una fondata preoccupazione nelle popolazioni e nelle autorità locali che in particolare nel prossimo autunno il fenomeno si possa ripetere;

che lo straripamento rovinoso del torrente Arno è presumibilmente dovuto alla limitazione o chiusura, a causa di opere edilizie e autostradali, di punti di tradizionale esondazione, controllata e con minori danni, di questo torrente;

impegna il Ministro per il coordinamento della protezione civile

data la situazione di emergenza ad avviare, avvalendosi del potere di ordinanza, nell'ambito delle previsioni e degli stanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, interventi immediati necessari ed idonei a prevenire le conseguenze di possibili piene del torrente Arno.

(9/1179/1).

« Ronchi, Sartori Lanciotti, Mombelli, Lorenzetti Pasquale, Maroni, Galli, Mattioli, Marte Ferrari, Caccia ».

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324;

considerato che:

l'alluvione provocata dallo straripamento del Tronto non può essere ascritta a soli fenomeni naturali, ma

chiama in causa gli interventi che nel corso dell'ultimo decennio hanno completamente alterato il profilo del fiume;

impegna il Governo

ad aprire un'inchiesta amministrativa sull'operato del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Marche, con particolare riferimento ai progetti e agli interventi sull'asta fluviale del Tronto, e all'iter di gestione di tali progetti ed interventi, al fine di accertare eventuali responsabilità che abbiano contribuito a determinare gli eventi calamitosi per i quali la presente legge di conversione dispone interventi urgenti e straordinari;

a riferire le risultanze di tale inchiesta entro il 30 settembre 1992.

(9/1179/2).

« Pieroni, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Bennetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scania, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ».

La Camera,

considerato il costante riproporsi di misure straordinarie tese a far fronte ad eventi provocati dal maltempo che denunciano una drammatica situazione idrogeologica nel nostro Paese;

considerato inoltre che ci troviamo in una situazione nella quale non solo gli eventi atmosferici eccezionali e straordinari, ma anche quelli ordinari, possono costituire grave danno per le persone, le cose, il territorio, a fronte delle quali le politiche di difesa del suolo previste dalla legge n. 183 del 1989 per inefficienze, lungaggini burocratiche, veri e propri boicottaggi, non hanno avviato nessun processo di prevenzione; invece si è continuato ad assistere ad una indiscriminata cementificazione dei fiumi, alla costante opera di deforestazione e agli interventi del tutto insufficienti di riforestazione;

considerato che a distanza di quasi tre anni dall'approvazione della legge di difesa del suolo:

a) il previsto rafforzamento dei servizi idrografico, geologico, sismico e mareografico non solo non è stato attuato, ma non sono mai stati nominati i direttori dei servizi, e i comitati scientifici non sono nemmeno insediati;

b) alcune regioni risultano gravemente inadempienti, con un ritardo particolarmente grave per l'istituzione delle autorità di bacino;

c) la protezione civile ha effettuato centinaia di interventi di emergenza relativi alla difesa del suolo:

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo in tutte le sue parti, evitando:

a) le cosiddette « rimodulazioni » previste nelle varie leggi finanziarie che tagliano in effetti i fondi disponibili;

b) di utilizzare le risorse della legge per emergenza senza un intervento organico di difesa del suolo;

a rifinanziare adeguatamente la legge n. 183 del 1989 in occasione della finanziaria 1993.

(9/1179/3).

« Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Ronchi, Marte Ferrari, Piero Angelini, Galli, Sbarbati Carletti, Rizzi, Caccia ».

La Camera,

in riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle avversità atmosferiche di ottobre-novembre 1991 e aprile-giugno-luglio 1992

impegna il Governo

ad utilizzare lo stanziamento di lire 65 miliardi di cui al comma 2, prima parte,

per la regione Toscana anche per le province di Lucca e Massa Carrara e lire 55 miliardi recato dal citato comma 2 dell'articolo 1 nelle regioni Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia (frana nella zona di Val Masino), Marche, (provincia di Ancona).

(9/1179/4).

« Lorenzetti Pasquale, Labriola, Calzolaio, Masini, Zagatti, Giordano Angelini, Grassi, Guidi, Silvio Mantovani, Evangelisti, Piero Angelini, Sbarbati Carletti, Rizzi ».

La Camera,

in riferimento agli interventi urgenti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame

impegna il Governo

a concertare con le regioni interessate la destinazione di almeno il 25 per cento dello stanziamento complessivo agli interventi previsti alla lettera c) del comma 4.

(9/1179/5).

« Calzolaio, Lorenzetti Pasquale, Cesetti, Melilla ».

La Camera,

considerati i gravi danni, che si sono avuti nella provincia di Ancona per effetto dei nubifragi e delle esoncazioni, verificatesi nell'ottobre-novembre 1991, che hanno colpito numerosi paesi del litorale e tutt'ora non risolti,

impegna il Governo

a utilizzare una quota pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 324, per il ripristino delle opere idrauliche, la riparazione di danni alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici prodottisi nelle diverse zone della provincia di Ancona.

(9/1179/6).

« Sbarbati Carletti ».

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324;

con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 9-bis, che, al comma 3, autorizza la spesa di 5 miliardi per il 1993 per far fronte ad interventi urgenti in relazione alla « frana del Tessina » nel comune di Chies d'Alpago, in provincia di Belluno;

preso atto del drammatico aggravamento della situazione di emergenza provocato dalla dinamica del movimento franoso in particolare nelle frazioni Funes e Lamosano del comune di Chies d'Alpago,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative urgenti e necessarie per garantire continuità e tempestività all'intervento di emergenza e per promuovere, in diretto rapporto con la regione Veneto, le iniziative legislative e amministrative finalizzate al successivo risanamento ambientale ed economico-sociale.

(9/1179/7).

« Boato, Bettin, Mattioli, Ronchi ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella
seduta antimeridiana del 5 agosto 1992.**

Apuzzo, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Frasson, Giuseppe Galasso, Malvestio, Sacconi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 agosto 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POLIZIO: « Modifica dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di responsabilità degli amministratori degli enti locali » (1457);

BIONDI: « Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova » (1458);

PELLICANI ed altri: « Modifica dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante interventi per la salvaguardia di Venezia » (1460);

DE BENETTI: « Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti » (1461);

FRONTINI: « Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi » (1462).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 4 agosto 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

LABRIOLA ed altri: « Procedimento speciale per la revisione della parte II

dell'ordinamento repubblicano ed altre norme attributive di poteri alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali » (1459).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Armellin ed altri: « Riforma degli ordinamenti della scuola materna » (203) (annunziata nella seduta del 23 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Fronza Crepaz.

**Adesione di un deputato ad una proposta
di inchiesta parlamentare.**

La proposta di inchiesta parlamentare Caveri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi della montagna » (doc. XXII, n. 20) (annunziata nella seduta del 17 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Grilli.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

STRADA ed altri: « Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

e istituzione di organismi di garanzia » (504) (con parere della II, della III, della V, della VII, della X, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

LIA: « Istituzione nei comuni del coordinatore dei servizi di educazione fisica e sportiva » (1118) (con parere della V, della VII e della XI Commissione);

BERGONZI: « Abrogazione delle norme relative al trattamento economico aggiuntivo percepito dai pubblici dipendenti eletti membri del Parlamento » (1207) (con parere della V e della XI Commissione);

MENSORIO: « Nuove norme per la elezione diretta del sindaco e per la nomina della giunta comunale » (Urgenza) (1406);

alla II Commissione (Giustizia):

CAFARELLI: « Modifica degli articoli 114, 200 e 329 del codice di procedura penale, in materia di divieto di pubblicazione di atti, segreto professionale dei giornalisti e obbligo del segreto » (1068) (con parere della I e della VII Commissione);

MASTRANTUONO: « Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di segreto professionale di giornalisti ed editori » (1341) (con parere della I e della VII Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

TEALDI: « Costituzione a favore del comune di Briga Alta di una rendita sostitutiva dei beni sottratti a seguito del trattato di pace » (393) (con parere della I, della III, della IV e della VI Commissione);

TEALDI: « Norme per l'aumento e la indicizzazione dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto » (399) (con parere della IV Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

ARMELLIN: « Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, in materia di presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi » (1171) (con parere della I e della V Commissione);

EBNER ed altri: « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, in materia di regime fiscale dei prodotti petroliferi per uso agricolo » (1239) (con parere della V, della X e della XIII Commissione);

EBNER ed altri: « Estensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di determinazione del reddito imponibile e di calcolo dell'IVA, ad alcune categorie di esercenti l'attività di affittacamere » (1243) (con parere della I, della V e della X Commissione);

EBNER ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IRPEF dell'indennità di contingenza » (1245) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

SILVIO MANTOVANI ed altri: « Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento della cinta muraria della città » (1172) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

IMPOSIMATO ed altri: « Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione » (1028) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione);

EBNER ed altri: « Istituzione del compartimento della viabilità di Bolzano » (1244) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

ELIO VITO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche e della fornitura di beni e servizi mediante appalti e concessioni » (1334) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

LUCCHESI: « Nuovo ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato" » (1155) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

FRONZA CREPAZ: « Riconoscimento del valore sociale della maternità ed estensione della relativa indennità a tutte le donne che non godano di analoghi trattamenti » (1019) (con parere della I, della II, della III, della V, della X e della XII Commissione);

DE SIMONE ed altri: « Riconoscimento dell'attività svolta nell'ambito dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 » (1328) (con parere della I, della V e della X Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CACCAVARI ed altri: « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari » (1253) (con parere della V Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TEALDI: « Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi » (397) (con parere della X e della XII Commissione).

Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere su un disegno di legge ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che per il seguente disegno di legge, attualmente assegnato

alla XI Commissione permanente (Lavoro) in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XIII Commissione, il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante misure urgenti in campo economico e sociale » (1339).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, ritengo di poter accogliere tale richiesta limitatamente all'articolo 8 per i soli aspetti procedurali relativi alla trasformazione dei Monopoli di Stato in SpA, ma non per le questioni relative al personale dei Monopoli stessi.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 1992, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — corredata dal bilancio di previsione per il 1992, dalla pianta organica e dal conto consuntivo per il 1991 — sull'attività svolta nel 1991 dalla Lega navale italiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni:

« sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992 » (doc. XII, n. 13);

« sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992 » (doc. XII, n. 14);

« sul Consiglio europeo di Lisbona » (doc. XII, n. 15);

« sull'impianto di ritrattamento del combustibile nucleare THORP a Sellafield (Sellafield II - Regno Unito) » (doc. XII, n. 16);

« sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e il Giappone » (doc. XII, n. 17);

« sulla dimensione sociale del mercato interno » (doc. XII, n. 18);

« sui risultati dell'UNCED » (doc. XII, n. 19).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 14);

alla I Commissione (doc. XII, n. 15);

alla I Commissione (doc. XII, n. 17);

alla X Commissione (doc. XII, n. 16);

alla X Commissione (doc. XII, n. 18);

alla X Commissione (doc. XII, n. 19);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 13);

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 luglio 1992, a pagina 575, prima colonna, alle righe dalla ottava alla decima deve leggersi: « Tassi: "Abrogazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione" (1345) » e non: « Tassi: "Abrogazione del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione" (1345) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 4 agosto 1992, a pagina 760, prima colonna, il testo dell'emendamento 21-quinquies. 3 della Commissione deve intendersi sostituito con il seguente:

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale aggiunto antimafia.

21-quinquies. 3.

La Commissione.